



FONDAZIONE NUNZIATELLA

STATUTO

Lo Statuto è stato modificato con Assemblea Straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019, in ottemperanza al disposto di cui al D. Lgl 117/2017.

STATUTO DELLA "FONDAZIONE NUNZIATELLA" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

Art. 1

E' istituita in Napoli una Fondazione denominata "Nunziatella", con sede in Napoli presso l'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella attualmente sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella - Napoli.

E' fatto obbligo di usare, in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico,

la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo "O.N.L.U.S.", fino al decorrere del termine di cui all'art. 104 c. 2 del Dlgs 117/2017.

E' fatto obbligo, a decorrere dal termine di cui innanzi, di usare, in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo E.T.S..

Art. 2

La Fondazione, nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo un regolamento approvato dal C.d.A. della Fondazione sentito il Consiglio Nazionale dell'Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l'attuazione dei seguenti scopi:

- A. concedere borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;
- B. contribuire all'assistenza degli ex allievi e delle loro famiglie che si trovassero in momenti di particolare difficoltà e comunque in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;
- C. favorire tutte le iniziative di solidarietà per gli allievi ed ex allievi promosse dall'Associazione e volte a preservare e rafforzare le tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli;
- D. sostenere attività e manifestazioni di particolare interesse per gli allievi ed ex allievi così come previste dall'art. 10 D.LEG.VO. 04.12.1997 n.460 al fine del
- E. perseguimento degli scopi di solidarietà speciale nello spirito del citato decreto legislativo.



FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art. 3

La realizzazione degli scopi sarà effettuata con le rendite ed i frutti derivanti dall'amministrazione del patrimonio, costituito come all'art. 4; in casi di particolare necessità o convenienza, con parte del patrimonio. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Detto patrimonio è stato integrato da versamenti per euro 37.117,66 (trentasettemilacentodiciassette virgola sessantasei) tra contanti e titoli di stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in Torino. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, da chiunque effettuati e ove accettati dalla Fondazione.

Art. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni ed è composto da sette membri fra i quali è compreso di diritto il Presidente dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella il quale potrà farsi rappresentare dal Segretario o da un Consigliere dell'Associazione Nazionale. Il Presidente Onorario dell'Associazione ha facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

Art. 6

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dalla Assemblea dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella su designazione del Consiglio Nazionale della stessa. Quest'ultimo designa anche tre membri supplenti da cooptare per sorteggio, nei casi di necessaria sostituzione. In mancanza del quorum strutturale, l'Assemblea dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella procede a nuova elezione del Consiglio, secondo quanto previsto dal primo comma.



FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione e l'impiego del patrimonio della Fondazione, in via tanto ordinaria che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché delle uscite.
Al Consiglio spetta di approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e entro il successivo mese di luglio, quello consuntivo.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre egli:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie;
- provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio ed ha i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al Consiglio. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato.



FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art. 10

Il Segretario d'intesa col Presidente provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne custodisce la relativa documentazione.

Art. 11

Il Tesoriere cura la gestione contabile della Fondazione e sottopone ogni anno all'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo e preventivo. Congiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, e straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta due dei suoi membri. La convocazione dovrà essere spedita, anche via fax o via mail almeno otto giorni prima dalla data fissata e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'assenza alla seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio ed ad una delle sedute straordinarie, sempre nello stesso anno, comporta, fatta eccezione per i casi di motivato e documentato impedimento, la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 13

Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14

L'Organo di Controllo che dura in carica quattro anni è composto da cinque membri, di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. Dei membri effettivi almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, tenuto a cura del Ministero di Grazia e Giustizia. I componenti dell'Organo di Controllo vengono eletti con le stesse modalità di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c. tale organo esercita il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio ai sensi dell'Art.2403 Cod.Civ..

Se richiesto dalla Legge esso potrà esercitare anche le funzioni previste dall'art. 2403 e segg. del Cod. Civ..



FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art.15

Tutte le cariche non sono retribuite.

Art.16

Possono far parte dei suindicati organi solo i soci dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella sempre che non rivestano alcuna carica negli Organi nazionali, e non siano Presidenti o Segretari delle Sezioni regionali dell'Associazione.

Art.17

La Fondazione avrà un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei verbali del Consiglio. Avrà, inoltre, un Albo d'Oro dove saranno elencate le persone che hanno sostenuto la Fondazione con opere, contributi e lasciti che sarà tenuto da un Conservatore di nomina presidenziale.

Art.18

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Art.19

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 460/1997 è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art. 20

Eventuali modificazioni del presente Statuto saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, preve indicazioni da parte dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, salva ratifica da parte dell'autorità tutoria come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha, in via straordinaria, la facoltà di apportare allo Statuto tutte le modifiche imposte dalla legge e/o dai sovraordinati Organismi di Controllo. Dell'esercizio di tale facoltà straordinaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella.

Art. 21

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 10 comma 1 lettera f) del D.lgs. 460/1997, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662. Il presente articolo avrà efficacia fino al decorrere del termine di cui all'art. 104 c. 2 del Dlgs 117/2017.

Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. Il presente articolo avrà efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 c. 2 del D.Lgs 117/17.